

# COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

#### AREA servizi alla Persona

### DETERMINAZIONE n. 4 del 09.02.2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO di realizzazione laboratori musicali denominati "esperienza musicale, stimolo e sostegno alla crescita e sviluppo del bambino zero-tre anni".

Il responsabile del servizio Nominato con decreto il provvedimento del Sindaco n. 9 del 16.12.2014

### Premesso che

- Con deliberazione consiliare n. 1 del 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva , è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeO 2017/2019;
- Con deliberazione consiliare n. 4 del 6 febbraio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31 gennaio 2017, con la quale l'Amministrazione, in coerenza con gli obiettivi strategici del DUP ha approvato il progetto denominato "esperienza musicale, stimolo e sostegno alla crescita e sviluppo del bambino zero-tre anni " demandando gli atti conseguenti e assegnando il budget di €. 936,00 oltre iva.

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, volta a favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), ed in particolare:

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali";
- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite:

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n.208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 che prevede: "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all' art. 1, comma 449, della Legge 296/2006, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale...";

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (come da stampa della pagina web in data 07.02.2017agli atti) e che, per tanto, è stata avviata un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio;

VISTO l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che il servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA:

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;

### VISTI

- L'art.32 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento disponendo al 2° comma: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
- l'art.35 del Dlgs. 19 aprile 2016 n.50 che disciplina le soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'art.36 che disciplina i contratti sottosoglia ai sensi del quale le stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di cui all'art.30 e del principio di rotazione, fatta salva la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
- Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."
- Gli art. 146 e segg. che disciplinano gli appalti nei servizi sociali;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RILEVATO che i principi di cui al su richiamato art.30 sono integralmente garantiti e rispettati mediante la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, in quanto si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune tra quelli indicati nell'art.143 del D.lgs. n.50/2016, nel rispetto dei principio di non discriminazione, della libera concorrenza, rispettando altresì, l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante definizione di criteri predeterminati come meglio definito nello schema di avviso allegato al presente provvedimento;

# VISTI:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- 2. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011":
- 3. L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa" e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta

provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa."

VISTO l'art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente";

VISTO l'art.153, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art.191 del D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. che così recita "1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. ... La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione."

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

# DETERMINA

Per le motivazione in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) Di AVVIARE, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. n.50/2016 la procedura per l'acquisizione dei servizi per la realizzazione del progetto denominato "esperienza musicale, stimolo e sostegno alla crescita e sviluppo del bambino zero-tre anni" approvato con deliberazione G.C. n. 12 in data 31 gennaio 2017.
- 2) DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 1 del D. Lgs. n.163/2006 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
  - Oggetto del Contratto: realizzazione progetto denominato "esperienza musicale, stimolo e sostegno alla crescita e sviluppo del bambino zero-tre anni";
  - Fine da perseguire: fornire i servizi socio-educativi alle famiglie e ai bambini della fascia di età 0/3 anni
  - Forma del contratto: lettera/contratto;
  - Clausole essenziali: quelle contenute nell'avviso e nella lettera contratto:
  - Criterio di selezione degli operatori economici: affidamento previa pubblicazione di avviso pubblico.
  - Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base dei criteri stabiliti nell'avviso
- 3) DI APPROVARE l'avviso che si allega al presente atto sotto le lettere B) ne costituisce parte integrante e sostanziale:
- 4) DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Creditore	Da individuare a seguito di avviso e conseguente ricerca partner				
Eserc. Finanz.	2017	normativa	D.Lgs. 118/2011		

Missione	1	Programma	2	Titolo	1
Magroagg.	3	Сар. 191	CIG: ZD31D4F485	Descrizione	
Importo	€ 936,00 + iva				

- 5) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art.9, c.1 lett.a) punto 2 del D.L. n.78/2009, è stata verificata la compatibilità dei pagamenti di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio, le regole di finanza pubblica.
- 6) DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 191 del D. L.vo 267/2000, contestualmente alla lettera contratto, l'impegno e la copertura finanziaria dando atto che la fattura deve riportare gli estremi dell'impegno, nonché di richiedere, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010 e s.m.i. al soggetto affidatario gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui il comune potrà effettuare gli accrediti relativi al servizio in oggetto con l'indicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso al fine del rispetto sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
- 8) DI DARE ATTO che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.11 del D.lgs. 50/2016 è la sig.ra Fiorella Rozzarin e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.
- 9) DI DARE ATTO che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.
- 10) DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:
  - . All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - . Nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n.33/2013 e secondo quanto prescritto dal Programma Triennale della trasparenza e integrità approvato dal comune di Bellinzago Novarese.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fiorella Rozzarin